

OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE IN ITALIA DI AZIONI DEL GRUPPO RISERVATA AI DIPENDENTI

Elis sta implementando un'offerta di azioni rivolta ai dipendenti del gruppo.

Di seguito è riportato un breve riepilogo dei termini dell'offerta, le informazioni sull'offerta locale ed i principali aspetti fiscali.

Riepilogo dell'Offerta

Da leggere unitamente alla brochure del dipendente e al modulo di sottoscrizione.

Aumento di capitale riservato ai dipendenti

Le azioni di Elis saranno offerte a tutti i dipendenti delle società partecipate del Gruppo Elis che rispettino determinati requisiti, in conformità con l'aumento di capitale ad essi riservato.

Se il numero di azioni richieste supera le azioni offerte, il numero di azioni distribuite può essere ridotto. In tal caso, ciascun partecipante verrà informato personalmente.

Soggetti che possono aderire all'offerta

Possono aderire all'offerta tutti gli attuali dipendenti di Elis e di tutte le società da questa direttamente o indirettamente controllate, titolari di un rapporto di lavoro dipendente con le suddette società sottoscritto almeno 3 mesi prima del primo giorno del periodo di sottoscrizione.

Periodo dell'offerta

L'Offerta avrà inizio il 15 Settembre 2026 e terminerà il 1 Ottobre 2026 incluso.

Prezzo di sottoscrizione

Secondo il piano classico, le azioni Elis vengono offerte al prezzo di sottoscrizione unitario pari al "prezzo di riferimento" scontato del 30%. Il prezzo di riferimento è calcolato sulla media dei prezzi di negoziazione delle azioni Elis nei 20 giorni precedenti la data della decisione per la determinazione del prezzo, prevista per il 11 Settembre 2026. Il pagamento dovrà essere corrisposto in Euro.

Contributo del datore

Per ogni dieci azioni sottoscritte al dipendente verrà gratuitamente assegnata un'azione.

Il vostro investimento è limitato

Potete investire l'ammontare massimo del 25% della vostra retribuzione lorda annua (inclusi bonus), fino al limite di 50.000 euro. Il contributo del datore di lavoro non verrà conteggiato nel limite del 25%.

Modalità di pagamento:

I pagamenti saranno effettuati in Euro. Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

Addebito bancario: il pagamento verrà addebitato sul vostro conto corrente dal 30 Ottobre 2026.

Deposito delle vostre azioni

Le vostre azioni verranno sottoscritte e depositate su un conto intestato a vostro nome presso una banca francese, in base agli accordi di custodia fatti da Elis e che potranno essere modificati dalla stessa Elis.

Il vostro investimento sarà soggetto ad un periodo di indisponibilità di 3 anni.

In considerazione dei benefici concessi nell'ambito di questa offerta, il vostro investimento è soggetto ad un periodo di indisponibilità di circa tre anni (2029), durante il quale non potrete riscattare il vostro investimento salvo i casi di cessione anticipata (vedi "Eventi di cessione anticipata" di seguito).

Cessione anticipata

In deroga a quanto sopra esposto, le azioni potranno essere cedute prima della scadenza del periodo di indisponibilità esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

1. Matrimonio del sottoscrittore;
2. Nascita o adozione di un terzo figlio o di figli successivi al terzo;
3. Divorzio o separazione, a condizione che al sottoscrittore sia attribuito, per provvedimento giudiziale, l'affidamento esclusivo o congiunto di almeno un figlio minore presso il proprio domicilio;
4. Invalidità del sottoscrittore, del coniuge, di un figlio a carico secondo quanto definito dalla Legge francese;
5. Decesso del sottoscrittore o del coniuge;
6. Cessazione del rapporto di lavoro in essere con il proprio datore di lavoro;
7. Destinazione del corrispettivo accumulati da parte del sottoscrittore, del coniuge o di un figlio a carico, alla costituzione di determinate società, come previsto dalla legge francese;
8. Insolvenza del dipendente, come determinata dalla legge francese e interpretata dal vostro datore;
9. Destinazione del corrispettivo accumulato all'acquisto o all'ampliamento dell'abitazione principale del sottoscrittore.

Quanto sopra è una sintesi delle attuali disposizioni di uscita anticipata consentite dalla legge francese. Gli eventi al verificarsi dei quali è possibile cedere anticipatamente le azioni devono essere interpretati ed applicati in osservanza alla legge francese. Nel caso si verifichi uno degli eventi in cui è possibile procedere alla cessione anticipata delle azioni è necessario consultare il proprio datore di lavoro per accertarsi che il caso di specie rispetti tutti i requisiti stabiliti dalla legge francese.

La domanda di cessione anticipata deve essere presentata entro 6 mesi dal verificarsi della condizione che la consente, salvi i casi di decesso del coniuge, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro (in cui non si applicano termini particolari). Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio ufficio risorse umane.

Dividendi

La distribuzione di dividendi derivanti dalle azioni saranno pagati direttamente a voi, al netto della ritenuta alla fonte francese.

Diritto di voto

A voi sarà riservato il diritto ad esercitare il diritto di voto relativo a tali azioni.

La sottoscrizione delle nuove azioni emesse nell'ambito di questo aumento di capitale comporta l'accettazione a ricevere avvisi per le assemblee generali degli azionisti e i documenti pertinenti alle assemblee generali degli azionisti di Elis via e-mail. Tuttavia, potete decidere in qualsiasi momento di ricevere gli avvisi per le assemblee generali degli azionisti e i relativi documenti per posta notificando la propria scelta a Elis mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio legale presso 18, rue Hoche, 92800 Puteaux, Francia.

Riscatto

Il vostro investimento diventerà disponibile alla scadenza del periodo di indisponibilità triennale, salvo i casi di cessione anticipata delle azioni. Prima della fine del periodo di indisponibilità sarete informati circa la possibilità di procedere alla vendita delle tue azioni. In tale occasione potrete procedere con la vendita delle azioni oppure continuare a detenerle e venderle in qualsiasi momento successivo.

Informazioni fiscali per i dipendenti residenti in Italia

Il seguente sommario riporta le informazioni principali applicabili all'Offerta rivolta ai dipendenti che sono residenti in Italia al fine della legge fiscale italiana, ma può non risultare applicabile in taluni casi particolari. Questo sommario è fornito solo a titolo informativo e non deve essere considerato completo o esaustivo. Per un parere definitivo si raccomanda di consultare i propri abituali consulenti in merito alle conseguenze fiscali derivanti dalla partecipazione all'Offerta di Elis.

Le conseguenze fiscali elencate di seguito sono descritte in conformità alla normativa e prassi fiscali vigente in Italia al momento dell'offerta. Queste leggi e prassi possono cambiare nel tempo.

A. Il regime fiscale in Francia

Secondo il diritto nazionale francese, i dividendi pagati ai non residenti in Francia sono soggetti a una ritenuta d'acconto del 12,8%, a meno che non siano pagati su un conto bancario aperto in uno Stato o territorio non cooperativo (NCST) ¹ che inneschi una ritenuta alla fonte in Francia pari al 75%. I guadagni realizzati sul tuo investimento non sono soggetti a tassazione o oneri sociali in Francia.

B. Il regime fiscale in Italia

Alla sottoscrizione: Sconto

Lo sconto di sottoscrizione, ossia la differenza tra il valore normale delle azioni ricevute (calcolato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR ovvero pari al prezzo medio di quotazione dell'ultimo mese precedente la data di acquisto) e il prezzo di sottoscrizione, genera per il dipendente un reddito di lavoro dipendente, il quale è tassato con aliquote progressive fino al 43% (e imposte addizionali locali), oltre ad essere assoggettato a contribuzione previdenziale in misura che può variare tra il 33% e il 40% (in base all'inquadramento previdenziale), di cui il 9% circa a carico del dipendente.

Tuttavia, per lo sconto ottenuto in sede di acquisto azioni è prevista una esenzione fiscale e previdenziale parziale fino a € 2.065,83 nell'anno solare a condizione che le azioni:

- i) siano offerte a tutti i dipendenti;
- ii) siano detenute dal dipendente per almeno 3 anni;
- iii) non siano riacquistate dal datore di lavoro o dall'emittente.

Qualsiasi importo eccedente la soglia di € 2.065,83 è soggetto a imposta.

Alla sottoscrizione: Contributo del datore

Il contributo del datore di lavoro è erogato in azioni (non in contanti).

Il contributo del datore di lavoro erogato sotto forma di azioni, è soggetto allo stesso trattamento fiscale dello sconto, e pertanto qualora il valore dello sconto e del contributo del datore fosse inferiore a € 2.065,83 si applica l'esenzione fiscale e previdenziale.

Ai fini del massimale di esenzione pari a € 2.065,83, contributi e sconti devono essere considerati cumulativamente.

Dividendi

Gli eventuali dividendi ricevuti dal dipendente durante il periodo di possesso del titolo costituiscono un reddito di capitale, al quale si applica una ritenuta a titolo d'imposta pari al 26%, al netto della ritenuta francese.

Se i dipendenti detengono le azioni direttamente all'estero senza un intermediario finanziario italiano autorizzato, tale reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva, con applicazione della stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo d'imposta applicata in caso di presenza di un intermediario finanziario (26%). In tal caso, i dipendenti devono annualmente comunicare i dividendi ricevuti nella dichiarazione dei redditi italiana (quadro RM) e pagare le imposte dovute alle autorità fiscali italiane.

Non sono dovuti oneri previdenziali.

Ai fini di una migliore comprensione si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RM, ipotizzando che il dipendente detenga azioni all'estero senza un intermediario finanziario italiano e che riceva un dividendo del valore di € 1.000.

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	RM 12							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Credito IVCA	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
	h	029	1.000,00	26,000	,00	260,00		
	RM 13 Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Ammontare reddito	Imposta sostitutiva dovuta						
	,00	,00						

Cessione delle azioni a terzi dopo 3 anni

In caso di cessione delle azioni, la plusvalenza (considerata la differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto) viene tassata esclusivamente in Italia con un'imposta sostitutiva pari al 26%.

La "base imponibile" è pari al costo di sottoscrizione più qualsiasi sconto, che è stato assoggettato all'imposta sul reddito (i.e. qualsiasi sconto di sottoscrizione non idoneo per l'esenzione fiscale di € 2.065,83 prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera g) del TUIR).

I dipendenti sono tenuti a comunicare le loro plusvalenze in una sezione specifica della dichiarazione dei redditi (modulo "RT" della dichiarazione dei redditi), subendo la tassazione del 26%.

Non sono dovuti oneri previdenziali.

Ai fini di una migliore comprensione si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RT, ipotizzando che le azioni siano state acquistate al prezzo di € 5.000 e vendute al prezzo di € 10.000.

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi							10.000,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)					5.000,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)							5.000,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹)	,00	Sez. I ²	,00	Sez. III ³	,00		,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)							,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)							5.000,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)							1.300,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata							,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA							1.300,00

Cessione delle azioni a terzi prima di 3 anni

Se le azioni sono cedute prima della fine del triennio, lo sconto (o la parte di esso) che non è stato tassato al momento dell'acquisto sarà assoggettato ad imposizione dal datore di lavoro quale **reddito di lavoro dipendente nell'anno di vendita**.

La decadenza dal beneficio fiscale si verifica anche nei casi previsti dal precedente paragrafo "Cessione anticipata".

Pertanto, tali circostanze devono essere comunicate anticipatamente all'HR datore di lavoro affinché possa agire nei termini di legge come sostituto d'imposta.

Cessione delle azioni al datore di lavoro o all'emittente

In caso di vendita delle azioni alla società emittente ovvero al datore di lavoro, il dipendente decade dal beneficio fiscale previsto dall'art. 51 comma 2 lettera g) del TUIR, a prescindere dal periodo di detenzione delle azioni.

Se le azioni sono cedute al datore di lavoro o all'emittente delle azioni, lo sconto (o la parte di esso) che non è stato tassato al momento dell'acquisto sarà assoggettato dal datore di lavoro quale **reddito di lavoro dipendente nell'anno di vendita**.

La decadenza dal beneficio fiscale si verifica anche nei casi previsti dal precedente paragrafo "Cessione anticipata".

Pertanto, tali circostanze devono essere comunicate anticipatamente all'HR datore di lavoro affinché possa agire nei termini di legge come sostituto d'imposta.

ALTRO

Obbligo dichiarativo

In generale, nel caso di azioni detenute all'estero (non ci sarà il supporto di una banca locale), i dipendenti sono tenuti a dichiarare la propria partecipazione durante ogni anno solare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, al fine di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidare l'imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (c.d. IVAFE).

Tali attività andranno sempre indicate in dichiarazione in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.

Inoltre, il suddetto obbligo dichiarativo deve essere fornito anche nel caso di cessione di azioni durante il periodo d'imposta, nonché se tali azioni non sono detenute direttamente ma per il tramite di un'entità interposta o per il tramite di fiduciarie estere.

Nel quadro RW, le partecipazioni devono essere valorizzate al "valore di mercato", il quale, in caso di titoli negoziati in mercati regolamentati, coincide con il valore puntuale di quotazione.

Ai fini di una migliore comprensione si riporta di seguito un esempio di compilazione del quadro RW, ipotizzando un valore di quotazione delle azioni sia al momento della sottoscrizione che al termine del periodo d'imposta pari ad € 10.000 e che il dipendente detenga l'azione per l'intero anno solare. Si ricorda che l'IVAFE è determinata applicando alla base imponibile (valore di quotazione al 31 dicembre) l'aliquota del 2 per mille, ragguagliando l'importo dovuto in base ai giorni di possesso.

Codice titolo possesso		Vedere istruzioni		Codice individuaz. bene		Codice Stato estero		Quota di possesso		Criterio determin. valore		Valore iniziale		Valore finale					
1		2		3		4		5		6		7		8					
1				2		029		100,000		1		10.000,00		10.000,00					
Valore massimo c/c paesi non collaborativi				Giorni (IVAFE)				IVAFE				Mesi (IVIE)				IVIE			
9				10				11				12				13			
				365				20,00											
RW 1		Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio					
		14		15		16		17		18		19		20					
				20,00						☐				☐					
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo						Codice fiscale altri cointestatori													
21						22						23				24			
																☐			